ItaliaOggi
18-NOV-2026
da pag. 32 / foglio 1
Quotidiano - Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi
Tiratura: 14258 Diffusione: 13103 Lettori: 73000 (Data Stampa 0006901)

DATA STAMPA
45° Anniversario

Data Stampa 6901-Data Stampa 6901
Data Stampa 6901-Data Stampa 6901

Cpb, sul credito Iva annuale esonero immediato dal visto di conformità fino a 70.000 euro, ma resta escluso il credito del terzo trimestre 2026

DI FABRIZIO G. POGGIANI

La gestione del beneficio premiale del Cpb 2026/2027, in particolare, sui crediti Iva richiede di scindere i canali di maturazione. Di fatto, mentre la dichiarazione annuale gode subito delle franchigie (70.000 o 100.000 euro), il credito infrannuale (modello TR) richiede di gestire il terzo trimestre 2026 con visto ordinario al fine di evitare blocchi nei versamenti con utilizzo della delega "F24".

Questo è ciò che emerge dall'applicazione delle disposizioni in tema di benefici premiali per l'adesione al concordato preventivo biennale (Cpb) per il biennio 2026/2027, che rappresenta anche una scelta strategica per imprese e professionisti che travalica la semplice pianificazione delle imposte sui redditi. Tra i principali benefici offerti spicca il potenziamento del pacchetto di premialità Isa, di cui all'art. 9-bis del dl 50/2017, richiamato dall'art. 19 del dlgs 13/2024, e il detto vantaggio si concretizza, di fatto, nell'innalzamento delle soglie di esonero dall'apposizione del visto di conformità per le compensazioni orizzontali dei crediti tributari, in primo luogo del credito Iva.

La gestione pratica di questa franchigia, applicata alle eccedenze annuali e ai crediti infrannuali tramite modello "TR", però, richiede un'attenta disamina dei meccanismi di decorrenza e delle regole operative fissate dall'amministrazione finanziaria, al fine di scongiurare potenziali blocchi telematici dei modelli "F24" o la contestazione di indebite compensazioni, come rilevato da diverse fonti autoriali.

Un primo fondamentale punto fermo riguarda i crediti Iva infrannuali relativi al primo e al secondo trimestre 2026 già compensati mediante modello "TR" con regolare visto di conformità; l'asseverazione rilasciata dal professionista abilitato ha pienamente assolto al vincolo dell'articolo 10 del dl 78/2009 per compensazioni superiori a 5.000 euro annui. La successiva formalizzazione dell'adesione al Cpb 2026/2027 in dichiarazione dei redditi non produce alcun effetto caducatorio o sostitutivo, giacché gli adempimenti pregressi restano pienamente consolidati e le spese per il visto non sono ripetibili; inoltre, sotto il profilo operativo, le compensazioni eseguite nei primi due trimestri con visto non erodono la franchigia di esonero spettante a seguito del concordato. I controlli telematici dell'Agenzia delle entrate sul flusso dei modelli "F24" conteggiano, infatti, esclusivamente gli utilizzi eseguiti in regime di esonero, senza visto, salvaguardando la capienza del plafond per le operazioni successive.

La principale criticità applicativa risiede nella sfasatura temporale tra crediti annuali e infrannuali poiché, come chiarito dall'Agenzia delle entrate, l'esonero dal visto per i modelli "TR" riguarda esclusivamente i crediti che matureranno nel biennio successivo a quello di adesione. Di conseguenza, per chi perfeziona la prima adesione al Cpb 2026/2027 nel corso del 2026, l'esonero per i modelli "TR" opera esclusivamente per i trimestri del 2027 e del 2028, con la conseguenza che il modello TR del terzo trimestre 2026, in scadenza al 31 ottobre 2026, non ha potuto beneficiare dell'esonero disposto con l'adesione al nuovo concordato e necessita del visto di conformità per compensazioni oltre i 5.000 euro. Come da più parti rilevato, però, fanno eccezione due specifiche ipotesi: quella relativa al conseguimento di un voto Isa pari ad almeno 8 (o a una media 2024/2025 di 8,5), che garantisce l'esonero ordinario per il 2026, e quella relativa a coloro che avevano già aderito al Cpb 2024/2025, che fruiscono nel 2026 della seconda annualità di copertura del precedente biennio.

Diversamente dalle istanze trimestrali, l'esonero sulla dichiarazione annuale Iva si rende applicabile fin dal primo anno, applicandosi al saldo della dichiarazione Iva 2027, relativa al periodo d'imposta 2026. La franchigia annua di esonero dal visto varia in base alla situazione del contribuente: in presenza di prima adesione (Cpb 2026/2027), l'esonero dal visto di conformità vale per le compensazioni fino a 70.000 euro annui, mentre in presenza di rinnovo (contribuenti che hanno già aderito al biennio 2024/2025) la soglia di esonero risulta elevata a 100.000 euro annui. Si evidenzia, quindi, che la gestione del beneficio premiale dell'adesione al patto con il fisco sui crediti Iva richiede di separare i canali di maturazione poiché, mentre la dichiarazione annuale gode subito delle franchigie di 70.000 o 100.000 euro, il credito infrannuale gestito con il modello TR richiede di gestire il terzo trimestre 2026 con visto ordinario al fine di evitare potenziali blocchi nei versamenti con utilizzo della delega "F24".

© Riproduzione riservata


Gdf, Google Maps dell'evasione

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - DS6901 - S.30527 - L.1763 - T.1746